



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e curiosità dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Gian Vittorio Gabri Un Avvocato e un Presidente da non dimenticare

di Tommaso Servetto



Ci sono molti colleghi più anziani, e più titolati di me, che potrebbero scrivere pagine in ricordo del Presidente Avvocato Gian Vittorio Gabri ma credo sia giusto che a dedicargli poche righe sia anche un "giovane avvocato" del periodo della sua Presidenza dell'Ordine.

In questi giorni ho sentito ricordare l'Avv. Gabri per il suo impegno e coraggio nel gestire l'Ordine torinese dopo il barbaro assassinio dell'Avv. Fulvio Croce, ma i 18 anni della presidenza Gabri non si limitano a questo. Egli era, come ho letto nel necrologio dell'Avv. Giuseppe Volante, un combattente ed ha combattuto in difesa della dignità degli avvocati con ogni energia.

Ah! Ce ne fossero ancora tanti oggi avvocati del suo spessore, forse non ci troveremmo a piangerci addosso come quotidianamente facciamo.

"L'avvocato ha da essere creduto sulla parola" ho sentito ripetere più volte da Lui, e questo breve concetto è la sintesi della nostra deontologia professionale perché la lealtà, l'onestà e la corret-

tezza, che devono essere propri dell'agire dell'avvocato, dovrebbero contribuire a mai porre in dubbio la parola dell'avvocato.

Questo concetto l'ho assimilato da giovane e cerco, nel mio piccolo, di trasmetterlo a chi è più giovane, con meno successo del Presidente.

La dignità dell'avvocato è anche nel suo modo di presentarsi e, per la foto del tesserino dell'Ordine, al tempo della presidenza Gabri, era dovuta "la foto con cravatta".

Chi non ricorda la battaglia sostenuta dall'Avv. Gabri quando nella progettazione degli spazi del

Nuovo Tribunale (quello di oggi) al Consiglio dell'Ordine erano stati assegnati gli ampi locali che oggi costituiscono le maxi aule al piano interrato. "Noi sottoterra non andiamo!" e, grazie a Lui, non ci siamo andati (almeno come spazio fisico).

Ricordo la soggezione che avevo quando, per esigenze professionali, dovevo rivolgermi all'Ordine e Lui c'era sempre, ti riceveva sempre ed era attento a tutto ed a tutti, alle esigenze dei più anziani e dei più giovani. Quando insieme a pochi amici nel 1985 fondai l'Associazione Praticanti, alla prima riunione Lui c'era e dispensava i suoi preziosi consigli.

Ricordo quando, io procuratore da pochi mesi, mi lamentai con Lui per un torto ricevuto da un giudice e Lui, dopo pochi minuti, mi accompagnò dal dirigente dell'ufficio per protestare e difendere, non me, ma la figura dell'avvocato che nel mio piccolo rappresentavo.

Gian Vittorio Gabri è stato non solo un combattente ma il Presidente di tutti nel tutelare la figura dell'avvocato.

ANNO II

N. 2 - APRILE 2012

In questo numero

■ Penale

■ Omesso versamento dei contributi Inps: è causa di non punibilità la mancata contestazione dell'ente previdenziale **Pagina 2**

■ Massime **Pagina 2**

■ Infortunio sul lavoro: i sindacati non sono legittimati a costituirsi parte civile **Pagina 3**

■ Civile

■ Gita scolastica: studente scavalca il balcone e cade. L'albergatore, l'accompagnatore e l'istituto scolastico pagano i danni **Pagina 3**

■ Crisi da sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti **Pagina 4**

■ Massime **Pagina 4**

■ Pensieri in libertà

■ Avvocati: solo un costo? **Pagina 3**

Ho un rimpianto, quando sono stato Consigliere dell'Ordine, l'avevo proposto come Presidente Onorario e non sono stato capace di farGli ottenere il riconoscimento che meritava. Da Lui ho ancora tanto da imparare.

Conservo e conserverò con gelosia il mio primo

tesserino da praticante procuratore firmato da Lui.

Addio Presidente, sappi che chi Ti ha conosciuto, apprezzato e stimato, non Ti dimenticherà, non scorderà i Tuoi insegnamenti e continuerà a battersi per difendere la dignità dell'avvocato.

La legge è uguale per tutti

Alle spalle del Giudice è scritto il principio:

'la Legge è uguale per tutti'.

Infatti se i medici sbagliano, pagano.

Se gli avvocati sbagliano, pagano.

Se i commercialisti sbagliano, pagano.

Qualunque professionista, se sbaglia, paga.

Se i Giudici sbagliano... la A.N.M. protesta!

La spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che il principio è posto alle spalle del Giudice e quindi non lo vede...

Convegno "Professionista 231"

9 - 12 maggio 2012, dalle ore 9.15 alle ore 18

Presso l'hotel Holiday Inn, Corso Francia - Piazza Massaua
'PROFESSIONISTA 231'

Il corso prevede i seguenti moduli: normativa (4 ore), analisi di giurisprudenza (4 ore), analisi dei reati con riferimento a casistiche aziendali ed a casi di giurisprudenza (8 ore), la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi e la stesura dei documenti di controllo (8 ore), l'organismo di vigilanza (4 ore), la stesura dei documenti descrittivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo (4 ore).

Gli argomenti sono illustrati da professionisti con competenza ed esperienza specifica in ambito D.Lgs. 231/2001: ciò permette la raccolta delle indicazioni pratiche necessarie per creare e gestire un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il programma dettagliato del corso ed il modulo di iscrizione sono disponibili all'interno de 'La Voce dell'Agora' ovvero sul sito www.uomoimpresabusiness.org

**Corso Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense
con il riconoscimento di 24 crediti formativi**

Corso Accreditato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino

Omesso versamento dei contributi Inps

E' causa di non punibilità la mancata contestazione dell'ente previdenziale

di Roberta Maccia

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 24 novembre 2011 18 gennaio 2012 n. 1855

L'art. 2 comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, (come modificato dall'art. 1 d.lgs. 24 marzo 1994 n. 211), con riferimento al reato di **omesso versamento delle ritenute assistenziali o previdenziali**, dispone che «il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».

Ciò premesso, la questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: se, ed eventualmente a quali condizioni, la notifica del decreto di citazione a giudizio sia da ritenere equivalente, nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all'I.N.P.S., alla notifica dell'accertamento della violazione, laddove tale notifica non sia mai stata effettuata, e ciò ai fini del decorso del termine di tre mesi per il pagamento di quanto dovuto, che rende il fatto non punibile.

Si sono registrate diverse interpretazioni.

Il prevalente indirizzo giurisprudenziale ritiene che, ove non risulti la contestazione o la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al dovuto versamento (e quindi fruire della causa di non punibilità suddetta), decorra dalla data di notifica del decreto di citazione per il giudizio; sicché qualora tale termine non sia decorso al momento della celebrazione del dibattimento, l'imputato può chiedere al giudice un rinvio al fine di provvedere all'adempimento. Secondo tale orientamento, il decorso del termine per provvedere alla regolarizzazione non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale, ma indica solo il limite temporale per la trasmissione all'autorità giudiziaria della *notitia criminis* da parte dell'INPS.

L'opposto indirizzo interpretativo ritiene che l'effettuazione di una valida contestazione o di una valida notifica dell'accertamento della violazione (ed il successivo decorso del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica senza il versamento delle somme dovute) si configurino come condizione di procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che in assenza delle prime e in mancanza del decorso del

INUTILIZZABILE LA RELAZIONE DEGLI ISPETTORI INPS NELLA PARTE IN CUI RIPORTA CIRCOSTANZE APPRESE 'DE RELATO'

Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Penale, 3 febbraio 2012 n. 473

In caso di lavoratori non registrati a libro paga ed a libro matricola, in ordine ai quali, perciò, non sono state presentate all'Istituto Previdenziale le prescritte denunce obbligatorie mensili, la prova dei reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983) e di omessa presentazione delle relative denunce obbligatorie (art. 37 legge 689/1981) non può essere fornita dalla relazione degli Ispettori del lavoro che riporta circostanze apprese de relato poiché, rivestendo gli Ispettori del lavoro la qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art. 8 D.P.R. 520/1955, riguardo al contenuto delle dichiarazioni ricevute dagli stessi opera la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 195 c.p.p. (v.si Cass. Pen. Sez. Terza, 23/06/2010 n. 34611).

termine di tre mesi da esse, l'azione penale non può essere iniziata né, a fortiori, può essere emesso un valido decreto di citazione a giudizio. In tal caso il giudice avrebbe l'obbligo di rilevare e dichiarare, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Esiste peraltro un'unica decisione (Cass. pen. sez. III, 1° febbraio 2005 n. 10469) secondo cui il reato in questione, omisivo e istantaneo, si consuma alla scadenza dei tre mesi dalla contestazione (entro i quali si può provvedere al pagamento del debito contributivo) e non al momento dell'accertamento della violazione: la notifica dell'avviso di accertamento ed il decorso del termine, secondo questa impostazione, sarebbero elementi costitutivi del reato.

Le Sezioni unite hanno inteso, in primo luogo, sgombrare il campo dalla singolare interpretazione fornita in quest'ultima decisione.

Inoltre, hanno escluso che la contestazione o la notifica dell'avviso di accertamento della violazione da parte dell'ente previdenziale ed il successivo decorso del termine per adempiere siano condizioni di procedibilità, ritenendo invece che costituiscono tipiche cause di non punibilità.

Questa premessa, tuttavia, non può far passare inosservate le disfunzioni patologiche del procedimento per la definizione del contenzioso in sede amministrativa in quanto, non essendo prevista la sospensione del procedimento penale in pendenza della possibilità di definizione amministrativa della violazione, spesso accade che l'azione penale venga esercitata sebbene l'imputato non sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità prevista dalla legge.

Ne conseguono le incertezze giurisprudenziali alle quali le Sezioni Unite pongono rimedio, affermando che:

- sull'ente previdenziale incombe l'obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e, in caso di inadempimento, attendere il decorso del termine di tre mesi prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero;

- è compito del pubblico ministero verificare che l'indagato sia stato posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, informando, in caso di esito negativo di detta verifica, l'ente previdenziale perché adempia all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento della violazione;

- il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere alla verifica che l'imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di non punibilità, accogliendo, in caso di esito negativo, l'eventuale richiesta di rinvio formulata dall'imputato, finalizzata a consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute;

- in ordine alla questione relativa alla equipollenza del decreto di citazione a giudizio alla notifica dell'avviso di accertamento della violazione, le Sezioni Unite ritengono che «il decreto di citazione a giudizio sia equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso». **Conseguentemente, è tempestivo l'adempimento (e trova applicazione la causa di non punibilità), in qualsiasi momento esso avvenga, laddove in precedenza l'obbligato non abbia mai ricevuto un avviso rituale. Qualora il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità senza che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, dovrà essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza per consentirgli di fruire della facoltà riconosciuta gli dalla legge.**

Massime

COMMERCIALIZZARE IL VIAGRA "GENERICO" E' RICETTAZIONE

Corte di Cassazione, sezione Seconda Penale, sentenza 14 febbraio 2012 n. 5573

Configura il reato di ricettazione acquistare quantitativi di specialità medicinale, tutelata da brevetto, da un produttore diverso dal titolare del diritto di esclusiva.

Nel caso di specie, il farmacista commercializzava un farmaco avente lo stesso principio attivo del Viagra, senza avere ottenuto i diritti dalla società titolare del brevetto.

ESPORRE IL CONTRASSEGNO INVALIDI DI UN ALTRO NON È REATO

Corte di Cassazione, sezione Terza penale, sentenza 6 dicembre 2011 n. 45328

La Corte di Cassazione ha chiarito che chi espone il contrassegno invalidi intestato ad un parente al fine di accedere all'interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano non commette alcun reato (nel caso di specie erano contestati i reati di sostituzione di persona, art. 494 c.p., e truffa, art. 640 c.p.). In particolare, quanto al reato di truffa, manca l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. La Corte ha quindi concluso escludendo l'integrazione dei reati contestati e precisando che il comportamento dei soggetti è riconducibile ad un mero illecito amministrativo (art. 188 commi 4° e 5° c.d.s.).

LANCIARE LA SIGARETTA ACCESA CONTRO UNA PERSONA E' INGIURIA

Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza 11 novembre 2011 n. 4912

La Suprema Corte ritiene sussistenti i reati di ingiuria e minaccia nei confronti dell'imputato, colpevole di avere lanciato un mozzicone di sigaretta accesa alla sua ex ragazza, accompagnando l'azione 'con gesti e sguardi intimidatori': trattasi di comportamento atto ad offendere l'onore e il decoro della vittima a prescindere dall'esistenza di un danno fisico.

INIDONEA L'ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D'UFFICIO SE QUESTI LA RIFIUTA

Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, sentenza 10 novembre 2011 n. 40944

In tema di notificazioni, l'elezione di domicilio effettuata dall'indagato o dall'imputato presso il difensore d'ufficio non determina, in capo a quest'ultimo, alcun obbligo indeclinabile di ricevere gli atti destinati al proprio assistito.

L'elezione di domicilio, infatti, non costituisce un "atto d'imperio", cui il soggetto prescelto è obbligato a sottostare, bensì una "dichiarazione ricettizia di volontà" fondata su un rapporto fiduciario bilaterale e, quindi, sull'assenso del domiciliatario ad assumere e svolgere tale ruolo.

Come afferma un precedente analogo di altra Sezione della Suprema Corte, tale rapporto "è destinato a venir meno se anche uno solo dei due termini ritira la fiducia: l'imputato con la revoca dell'elezione ovvero il destinatario con il rifiuto della ricezione dell'atto" (Cass. Pen. Sez. IV, sent. 31658 del 11.08.2010).

Ne discende che la comunicazione da parte del difensore d'ufficio - espressa tempestivamente - di non accettare la scelta a domiciliatario, dimostrando che il suddetto rapporto non sussiste, determina la inidoneità dell'elezione di domicilio a conseguire gli effetti ad essa collegati dalla legge.

Tale sopravvenuta inidoneità dell'elezione di domicilio configura un'ipotesi di impossibilità della notifica e legittima, pertanto, l'utilizzo del disposto di cui all'art. 161 comma 4 CPP, che prevede la notifica mediante consegna al difensore, come costantemente affermato, da vent'anni a questa parte, dalla Giurisprudenza di legittimità in materia (per prima, Cass. Pen. 05.02.1982).

Gita scolastica: studente scavalca il balcone e cade

L'albergatore, l'accompagnatore e l'istituto scolastico pagano i danni

di **Cristina Zaccaria**

**Corte di Cassazione,
Terza Sezione Civile,
sentenza 8 febbraio 2012
n. 1769**

La fattispecie esaminata concerne il caso dello studente minore che, dopo avere fumato uno spinello con i compagni in gita scolastica, scavalca il parapetto di un balcone di un albergo per una passeggiata notturna sulla terrazza scarsamente illuminata, non protetta da mezzi di contenimento, e precipita nel vuoto riportando gravissime lesioni per le quali rimane totalmente invalido.

La Corte di Cassazione ha stabilito che sussiste la responsabilità dell'albergatore, dei docenti accompagnatori e dell'Istituto scolastico per i danni subiti dall'allievo.

La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura si inquadra nella responsabilità da custodia, con la conseguenza che è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso. Conseguentemente la Corte ha ritenuto responsabile l'albergatore per la facile accessibilità dalla camera della vittima ad un solaio privo di parapetto e non illuminato non rilevando affatto che l'accesso sia dovuto ad una condotta volontaria della vittima, che non aveva motivo di rappresentarsi l'insidiosità del manufatto derivante dalla sua conformazione e dovendo escludersi la possibilità di qualificare abnorme o del tutto eccezionale la condotta, per quanto volontaria, di scavalcare una protezione di non particolare insuperabilità.

Per quanto concerne la responsabilità civile dei maestri e dei precettori, la Suprema Corte ha ribadito che: "Per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via

preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole ad determinarsi di detta serie causale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9542). **Relativamente al danno cagionato dall'allievo a sè medesimo, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che - quanto all'Istituto Scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruitisce della prestazione scolastiche in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona".**

Sulla base di tali principi, ritenuti applicabili alla gita scolastica, la Suprema Corte ha specificato che: "L'obbligo di vigilanza dell'Istituto espletata dai professori accompagnatori durante una gita scolastica si sostanzia in un onere di controllo delle condotte degli alunni durante l'intera giornata, coi limiti del rispetto della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, in particolare l'intimità della stanza di albergo, ma anche in un onere di diligenza preventiva, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, nè al momento della loro scelta, nè al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'allievo. Tale obbligo include anche un dovere di verifica da parte del personale docente delle camere della struttura alberghiera (verifica che può portare ad una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura, oppure della sola stanza) ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose".

Avvocati: solo un costo?

di **Antonio Iorfida**

Il giorno 3 febbraio 2012 ho letto sul Corriere di Chieri, nella rubrica riservata ai lettori, l'opinione di un anonimo detrattore offerta sotto il titolo: "Corte di Strasburgo. Ci si può difendere anche senza avvocato".

Piccato dall'arroganza della lettera, in cui si sosteneva sostanzialmente che "gli avvocati sono più un costo che un vantaggio", ho avvertito l'esigenza di replicarvi per mettere in chiaro alcuni concetti e verità. Ritengo utile riproporre le mie considerazioni, pubblicate nel numero del venerdì successivo.

"Sig. Direttore, ho scorso la lettera pubblicata sul numero del 03/02/2012, scritta da una persona sostanzialmente disinformata. In quel trafiletto si dice dell'inutilità dell'avvocato, della sua onerosità e della sostanziale e connaturata disonestà del "mozzorecchi". A parte un doveroso richiamo all'educazione che impone di non offendere singoli o categorie, verrebbe da chiedersi da cosa promani tanta improntitudine. Chi ha stilato quelle digressioni evidentemente ignora la storia: quella che da Cicerone, ma anche da molto prima, ha condotto questa figura professionale alla sua odierna attenzione per soddisfare un'esigenza sempre sentita. L'avvocato è una persona che ha frequentato un corso universitario; che ha svolto almeno due anni di pratica forense; che ha sostenuto un esame di abilitazione tra i più selettivi e che deve sempre e continuamente studiare per via dell'incessante mutare del diritto e della sua elaborazione giurisprudenziale. E' la persona che costituisce il necessario tramite tra il giudice ed il cittadino, questo secondo magari colto ed attento ma senza dimestichezza con le leggi e con il cd "diritto vivente". E' la persona che sa quale strumento giuridico sia adatto ad una determinata iniziativa e come predisporlo. E' il tecnico che sa quando e come produrre documenti, la cui rilevanza ed utilità deve prima valutare; quando e come proporre testimonianze; quando e come svolgere domande ed istanze; quando e come ricorrere in appello; quando e come interpellare la Cassazione; quando e come ricorrere alla revocazione; quando e come....!

Un'infinità di ipotesi e proposte sono possibili e farne elenco appesantirebbe troppo questa lettera. Ma, dice l'articolista, supremi consessi hanno auspicato il ricorso diretto alla giustizia. Se questo è vero, quel medesimo organismo dovrebbe spiegare come potrebbe un quisque de populo superare la miriade di ostacoli resi necessari dalla complessità dei rapporti giuridici moderni e non perdere i diritti che vorrebbe invece gli fossero riconosciuti. Lo stesso anonimo detrattore, che pure ha dimestichezza con la penna, non può pensare di presentarsi in Tribunale per spiegare direttamente certe istanze. Nessuno avrebbe la possibilità di ascoltarlo. Se un giudice lo facesse, dovrebbe al contempo assumere egli stesso il ruolo di "avvocato" per insegnargli cosa e come fare, cosa dire e quando. Quanto ai costi della giustizia: è vero che sono diventati quasi insostenibili. Occorrerebbe un approfondimento incompatibile con la modestia di questo spazio per dare al cittadino una sufficiente informazione. Ma la lievitazione degli oneri, lo si tenga ben presente, non dipende dall'avvocato, che ne è vittima, bensì dalle esigenze generali dello Stato, propostosi di fare cassa anche in quest'ambito. Per concludere: questo interlocutore si rechi da un avvocato vero che gli spiegherà anche come muovere critica senza offendere."

La libertà consente la critica e questa ha anche una sua utilità. Credo tuttavia che si debba reagire alla cruda e astiosa denigrazione. L'Avvocatura e la Magistratura sono i necessari e complementari protagonisti del mondo Giustizia. Chiunque voglia impiegare un minimo di discernimento non può non convenirne. Ogni appartenente ad uno dei due ordini non può non sentire l'orgoglio della propria condizione. Si tratta di ruoli di pari dignità che operano nel settore più delicato ed impegnativo del vivere civile. Ed allora noi tutti, e qui mi rivolgo soprattutto agli Avvocati, oggi al centro di tanta attenzione, politica e non, abbiamo il dovere di difendere con ogni mezzo la dignità della professione, così vulnerata da ogni dove.

La lotta, per l'Avvocato, non finisce mai e adesso è più aspra d'ogni tempo.



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Laura Peyra - Chiara Proglgio - Antonio Vallone
Cristina Zaccaria - Francesca Zan

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Aldo Bimbato - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica
Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Cesarina
Manassero - Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Roberto Tava
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

In evidenza

Da martedì 20 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria anche per le controversie in materia di sinistri stradali e condominio.

Il tentativo di mediazione è dunque condizione di procedibilità dell'azione civile nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Infortunio sul lavoro

**INFORTUNIO SUL LAVORO: I SINDACATI
NON SONO LEGITTIMATI A COSTITUIRSI
PARTE CIVILE E LIMITANO IL GIUSTO RISTORO
DEL DANNEGGIATO**

Tribunale di Milano, ordinanza 14 febbraio 2012

La legge 123/2007 attribuisce alle organizzazioni sindacali (associazioni non riconosciute, di rilevanza costituzionale, finalizzate alla rappresentanza ed alla tutela degli interessi economici e sociali dei lavoratori), in materia di infortuni sul lavoro, i diritti e le facoltà spettanti alla persona offesa (non al "danneggiato") per consentire il loro ingresso nel processo penale nelle forme e per le finalità di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di rito. Tali enti tuttavia, in caso di infortunio sul lavoro (nel caso di specie, si contestava l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro), non sono legittimati a costituirsi parti civili perché non possono vantare né una concreta lesione di un proprio diritto soggettivo, né un effettivo e concreto danno conseguenza e immediata e diretta del reato.

In particolare, il Tribunale di Milano osserva: "l'ammissione di parti civili ulteriori e diverse rispetto alla vittima del reato, essendo l'azione civile essenzialmente finalizzata al risarcimento del danno, rischia di privare la vittima principale del giusto ristoro del danno diretto patito, aumentando il numero dei concorrenti al patrimonio dell'autore del reato".

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012)

Crisi da sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti

di Chiara Proglgio

La normativa in oggetto è applicabile all'imprenditore che esercita attività diverse da quella commerciale, nonché al piccolo imprenditore che venga a trovarsi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile" nonché nella "definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".

Ricorrendo le indicate condizioni, il soggetto debitore che non abbia fatto ricorso "nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi" (art. 7, II comma, lettera b, Legge n. 3/2012), può concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei crediti privilegiati, e che preveda scadenze e modalità di pagamento, eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Appare opportuno precisare che la "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile" e la "definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni", costituiscono l'insolvenza, altrimenti definita dalla Giurisprudenza come situazione di illiquidità rispetto alle passività correnti, comprensiva anche delle ipotesi di capacità patrimoniale di ingente valore non prontamente liquidabile.

La procedura che viene delineata prevede che il debitore possa depositare presso il tribunale del luogo di residenza o sede una proposta di accordo avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di redditi futuri, mentre, per il caso in cui i beni e/o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Inoltre, purché ricorrano le condizioni espressamente indicate dall'art. 8, IV comma, della Legge in esame, l'imprenditore potrà giovare della moratoria sino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei alla proposta d'accordo.

All'esito del deposito della proposta di accordo e della documentazione prevista all'art. 9 della Legge n. 3/2012, l'Autorità Giudiziaria, verificata l'ammissibilità, dovrà immediatamente fissare l'udienza, disponendo sia la comunicazione del piano di ristrutturazione e del decreto ai creditori sia idonea forma di pubblicità e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, la pubblicazione in apposita sezione del Registro delle Imprese.

All'udienza, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il giudice disporrà, sotto pena di nullità ma con effetto sospensivo delle prescrizioni e delle decadenze, per non oltre 120 giorni, termine concesso al piccolo imprenditore per condurre le trattative e raggiungere l'intesa con i creditori, una "moratoria" delle azioni esecutive, dei sequestri conservativi e delle azioni di acquisizione dei diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, già promossi, ovvero di prossima instaurazione, ma fatti salvi i diritti dei titolari dei crediti impignorabili.

Nel termine sopraindicato di 120 giorni, i creditori potranno quindi far pervenire, per telegramma, raccoman-

data a/r, fax o posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso al piano di ristrutturazione dei debiti e l'accordo sarà omologato qualora la proposta raccolga le adesioni dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.

Di non poco rilievo è l'introduzione della figura dell'organismo di composizione della crisi, che dovrà assumere ogni opportuna iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo ed alla buona riuscita dello stesso, collaborando con il debitore ed i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo, verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestare la fattibilità del piano, ricevere i consensi dei creditori, relazionare il tribunale sul raggiungimento della maggioranza del 70% dei crediti, proporre al giudice l'eventuale nomina di un liquidatore e risolvere eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano stesso.

Dall'omologazione dell'accordo, immediatamente pubblicato, e per un periodo non superiore ad un anno, termine entro il quale dovrà essere realizzato il piano di ristrutturazione, si produrranno gli stessi effetti sospensivi già applicati nella moratoria precedentemente concessa al debitore per 120 giorni.

Va, infine, precisato che l'accordo può essere annullato, senza pregiudizio per i diritti acquistati dai terzi in buona fede, dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero sono state dolosamente simulate attività inesistenti.

Invece, per il caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'accordo, ovvero di mancata costituzione delle garanzie promesse, ovvero sopravvenuta impossibilità di esecuzione dell'accordo per causa non imputabile al debitore, ciascun creditore potrà chiedere al tribunale, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, la risoluzione dello stesso. Anche in questo caso, nell'eventuale pronuncia di risoluzione dell'accordo, dovranno essere fatti i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Da ultimo, si evidenzia che in data 09.03.2012, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha approvato un disegno di legge di modifica alla Legge 27.01.2012 n. 3.

Tra le principali novità, si segnalano: - l'introduzione di una procedura dedicata al consumatore debitore, che potrà sottoporre ai propri creditori un "piano" di ristrutturazione predisposto da apposito organismo di composizione della crisi, il quale dovrebbe altresì garantire la fattibilità del piano stesso; - l'abolizione dell'obbligatorietà dell'accordo tra debitore e creditori, sì che anche i creditori che non aderiscono al piano di ristrutturazione potranno essere assoggettati alla procedura in forza del provvedimento di omologazione adottato dal tribunale; - possibile efficacia del provvedimento di omologazione anche nei confronti dei creditori privilegiati; - riduzione della soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori dal 70% al 60%.

Massime

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE CONCESSA IN COMODATO: NESSUN RIMBORSO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE PAGATE DALL'UTILIZZATORE ANCHE SE STRAORDINARIE

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza 27 gennaio 2012 n. 1216

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha chiarito che "l'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l'art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, di guisa che permane l'applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale (v. Cass. n. 2407/98). Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretendere il rimborso dal comodante (così, Cass. n. 15543/02). L'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discriminante per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario."

CONDOMINIO: RIMOZIONE DELL'ANTENNA CENTRALIZZATA CONDOMINIALE, LEGITTIMA LA DELIBERA ASSEMBLEARE

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza 11 gennaio 2012 n. 144

Con la decisione in esame la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che in un condominio devono ritenersi comuni tutte le opere, installazioni e manufatti che servono all'uso ed al godimento comune e, conseguentemente anche l'antenna centralizzata, in quanto trattasi di bene non utilizzabile in maniera personale e diretta da ciascun condomino ma che necessità di un'attività di impianto e gestione la cui istituzione compete all'assemblea.

Da tale premessa il Supremo Collegio ha specificato che: "L'assemblea con delibera a maggioranza ha quindi il potere di modificare, sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini".

L'antenna centralizzata è infatti un bene di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Da ciò consegue che con la delibera volta al non ripristino, l'assemblea condominiale non impedisce il godimento individuale di un bene comune, ma stabilisce di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale.

LA VINCITA AL SUPERENALOTTO OBBLIGA A MANTENERE LA EX MOGLIE E IL FIGLI

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza 12 marzo 2012 n. 3914

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che, sebbene la vittoria al Superenalotto sia un evento occasionale eccezionale ed imprevedibile, essa dev'essere valutata ai fini della rideterminazione del reddito dell'ex coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.

La fattispecie esaminata riguardava il caso di un ex marito, malato e senza possibilità di svolgere attività lavorativa nei confronti del quale la ex moglie aveva richiesto il pagamento di assegno di mantenimento per sé - in quanto priva di reddito proprio - e per il figlio non economicamente indipendente.

Secondo i giudici della Corte di Appello di Cagliari, che avevano confermato la pronuncia del Tribunale di Cagliari, sebbene le particolari condizioni di salute dell'uomo impedissero lo svolgimento di attività lavorativa, la sopravvenuta vincita al Superenalotto realizzata insieme alla sua nuova compagna, gli consentiva di non subire le conseguenze economiche negative del suo stato di salute e lo metteva in condizione di contribuire al mantenimento, della ex coniuge, sfornita di un reddito proprio, e del figlio, non ancora autonomo economicamente.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'ex marito specificando che ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l'assegno di divorzio, si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscono naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio senza la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscono da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili, ma tale principio "non implica che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento impreveduto, come nel caso di specie la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell'obbligato consentano di corrispondere l'assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio".